SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 dicembre 2003, n. **368.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 314

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: «opera di difesa» *fino a:* «sito,» *sono sostituite dalle seguenti:* «riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato. Il sito,» *e le parole:* «è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera» *sono sostituite dalle seguenti:* «è individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»;

al comma 2, dopo le parole: «Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 1»;

al comma 3, dopo le parole: «Deposito nazionale» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 1» *e le parole:* «possono essere utilizzate» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono utilizzate»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attività di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La validazione del sito è effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche

(CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «Deposito nazionale» *sono inserite le seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 1»;

la lettera a) *è soppressa;*

la lettera b) *è soppressa;*

al comma 2, primo periodo, la parola: «sollecita» *è soppressa e dopo le parole:* «Deposito nazionale» *sono aggiunte le seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 1»; *il secondo periodo è sostituito dai seguenti:* «Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresì, fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti

dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Deposito nazionale» *sono inserite le seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 1» *e le parole:* «II e» *sono soppresse; il secondo periodo è soppresso; il terzo periodo è sostituito dal seguente:* «Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonchè la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1*-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.

1-*bis*. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici

ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4493):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'interno (PISANU), dal Ministro della difesa (MARTINO), dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) il 18 novembre 2003.

Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, il 19 novembre 2003 con pareri delle commissioni I, V, X, XII, XIV, del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 25, 26 novembre 2003; il 2 dicembre 2003.

Esaminato in aula il 2, 3 dicembre 2003 ed approvato il 4 dicembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2624):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 5 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª, 14ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 dicembre 2003.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 9 e 10 dicembre 2003.

Esaminato in aula l'11 dicembre 2003 e approvato il 16 dicembre 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

03G0376

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Ariano Irpino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Napolitano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 ottobre 2003, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatesi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 198/13-1/Area II del 30 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ariano Irpirio (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Napolitano.

Roma, 12 dicembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A00072

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni, relativi all'emissione del 15 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 2003 che ha disposto per il 15 dicembre 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentossensantasei giorni è risultato pari a 97,714.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 137.163.860,58 per titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 dicembre 2004.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2004.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni sono risultati pari, rispettivamente a 97,955 ed a 97,756.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A00152

DECRETO 7 gennaio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Per il 15 gennaio 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni con scadenza il 15 aprile 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale del 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* ZODDA

04A00153

DECRETO 7 gennaio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Per il 15 gennaio 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 gennaio 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale del 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* ZODDA

04A00154

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici della Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Viste le note n. 981 del 26 novembre 2003 e n. 988 del 28 novembre 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Ruggero Settimo n. 4 - Siracusa, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1019 del 9 dicembre 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 5 e 6 dicembre 2003 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Siracusa è accertato per i giorni 5 e 6 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A00015

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Siracusa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 6055 del 27 novembre 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Siracusa, ubicato in via Ruggero Settimo n. 4 - Siracusa, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota 6322 del 9 dicembre 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 5 e 6 dicembre 2003 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, è accertato per i giorni 5 e 6 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A00016

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 dicembre 2003.

Consegna definitiva all'amministrazione provinciale di Avellino dello svincolo per S. Angelo dei Lombardi realizzato nell'ambito del progetto n. 39/40/6058 - strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina bis e l'abitato di Lioni.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del D.L.V. del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non gene-

rale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del Commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione datata 14 settembre 1982 stipulata fra il Ministro designato — Concedente — ed il Consorzio Infrasud — Concessionario — con la quale sono state disciplinate le modalità per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Porrara;

Visto il decreto in data 25 settembre 1986 del Ministro designato, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di massima relativo alla strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina bis e l'abitato di Lioni, presentato dal predetto Concessionario;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 6 ottobre 1986 tra il capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il Consorzio Infrasud, con il quale è stata affidata al sopracitato Consorzio la realizzazione della strada in questione;

Visto il decreto del Ministro delegato del 23 novembre 1986, con il quale è stato approvato il predetto atto aggiuntivo;

Visto il decreto del Ministro delegato in data 28 luglio 1987 con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo per il tratto di strada di collegamento Porrara - S. Angelo dei Lombardi - Lioni;

Visti i decreti in data 11 maggio 1989 e 15 giugno 1989, con i quali sono stati approvati i progetti di variante numeri 1 e 2 relativi al tronco «innesto sullo svincolo s.s. Ofantina bis alla prog. km 4 + 602,50 (1° stralcio);

Visto il decreto in data 28 giugno 1989, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo al tronco dalla prog. km 4 + 602,50 alla prog. 7 + 925,26 (2° stralcio);

Visto il decreto n. 183/39 del 27 febbraio 1991 con il quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha approvato il progetto di variante stralcio delle opere;

Visto il decreto ministeriale n. 171/GST/MICA del 28 luglio 1994 con il quale è stata approvata la perizia di variante mediante stralcio di ulteriori lavorazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 300/GST/MICA del 28 luglio 1997 con il quale sono stati approvati l'atto di transazione con il Concessionario Infrasud, e la perizia di completamento dello svincolo per S. Angelo dei Lombardi;

Visto il decreto ministeriale n. 123/GST/MICA del 3 giugno 1999 con il quale fu approvata la perizia di assestamento e suppletiva con il relativo atto di sottomissione e statuiti al 3 dicembre 1999 i termini per il compimento della procedura espropriativa;

Visto il verbale in data 4 marzo 1998 con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha consegnato in via anticipata all'amministrazione provinciale di Avellino la strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina bis e l'abitato di Lioni, compresi gli svincoli e pertinenze, con la sola esclusione dello svincolo strada per S. Angelo dei Lombardi;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla commissione di collaudo in data 1° giugno 2000 approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 58/B5/MICA del 25 maggio 2001, con il quale sono state collaudate le opere in argomento comprese quelle relative allo svincolo per S. Angelo dei Lombardi;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 9 luglio 1999, fatti salvi eventuali contenziosi che tuttavia rientrerebbero nei rapporti di Concessione, esistente tra il Ministero attività produttive e il Concessionario Infrasud;

Vista la nota n. 1818 del 26 febbraio 2002, con la quale, il comune di S. Angelo dei Lombardi richiedeva il trasferimento in proprietà, di un area in località «Selvatico», interessata da un movimento franoso e per il quale era necessario un intervento di risanamento;

Vista la nota n. 1.004.694 del 26 febbraio 2002, con la quale il dirigente dell'ufficio B5, comunicava il proprio nulla osta a trasferire in proprietà al comune S. Angelo dei Lombardi l'area in questione, previo obbligo del comune di sistemare la frana ed a realizzare idonee piantumazioni a propria cura e spese;

Vista la nota n. 25015 del 15 maggio 2003, del dirigente dell'assessorato ai lavori pubblici dell'amministrazione provinciale di Avellino con la quale comunicava il proprio nulla osta per il trasferimento al comune di S. Angelo dei Lombardi, delle particelle interessate dall'intervento programmato;

Considerato che con successivo decreto, si provvederà alla consegna all'amministrazione comunale di S. Angelo dei Lombardi delle opere sopra descritte;

Vista la propria comunicazione n. 194 del 31 luglio 2003 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota del 19 settembre 2003, dell'amministrazione provinciale di Avellino, con la quale, ha richiesto alcuni adeguamenti per la messa a norma dello svincolo per S. Angelo dei Lombardi;

Viste le note del Commissario *ad acta* prot. 240 del 15 settembre 2003 e prot. 418 del 3 novembre 2003;

Considerato che non sussistono danni da eventi naturali eccezionali intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;

Vista la nota n. 10614 del 20 novembre 2003, con la quale, l'amministrazione provinciale di Avellino, comunicava, che i lavori richiesti con la succitata nota, erano stati integralmente e correttamente eseguiti e quindi era possibile procedere alla consegna definitiva dello svincolo per S. Angelo dei Lombardi per quanto di competenza provinciale;

Visto il decreto commissariale n. 011 del 25 novembre 2003, registrato all'ufficio di bilancio presso il M.A.P. al n. 320 in data 26 novembre 2003, con il quale si delegava, alle operazioni di consegna definitiva all'amministrazione provinciale di Avellino, delle opere suddette, il P.A. Biagio Coscia, funzionario della sezione di Avellino del M.A.P., in rappresentanza del Commissario *ad acta*, ex art. 86 legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna definitiva dello svincolo per S. Angelo dei Lombardi, sottoscritto in data 15 dicembre 2003, dal rappresentante del Commissario *ad acta*, ex art. 86, legge n. 289/2002, P.A. Biagio Coscia, dal rappresentante all'amministrazione provinciale di Avellino, ing. Raffaele Della Fera e dal rappresentante del Concessionario Infrasud, ing. Ferdinando Pisani;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva all'amministrazione provinciale di Avellino dello svincolo S. Angelo dei Lombardi realizzato nell'ambito del progetto n. 39/40/6058 - strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina bis e l'abitato di Lioni.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale di Avellino provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'amministrazione provinciale di Avellino provvederà, altresì, a subentrare ovvero a volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Con successivo decreto si provvederà alla consegna definitiva al comune di S. Angelo dei Lombardi delle aree di competenza indicate in premessa;

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato, mediante raccomandata, a cura della struttura commissariale operativa, con sede presso l'ufficio B5 - D.G.C.I.I. del M.A.P. di Salerno, al Ministero delle attività produttive ed all'ente destinatario dell'opera.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Commissario ad acta: D'AMBROSIO

04A00034

DECRETO 24 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Eudosia».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Milano in data 22 dicembre 2003, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società «Eudosia S.p.a.»;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Eudosia S.p.a.» sono nominati commissari straordinari:

dott. Francesco Mariano Bonifacio nato a Rotonda (Potenza) il 28 luglio 1954;

dott. Silvio Beltrami nato a Milano il 7 gennaio 1951;

avv. Luca Ponti nato a Udine il 13 maggio 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

04A00057

DECRETO 24 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Tecno Field Services».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Milano in data 22 dicembre 2003, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società «Tecno Field Services S.p.a.»;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Tecno Field Services S.p.a.» sono nominati commissari straordinari:

dott. Francesco Mariano Bonifacio nato a Rotonda (Potenza) il 28 luglio 1954;

dott. Silvio Beltrami nato a Milano il 7 gennaio 1951;

avv. Luca Ponti nato a Udine il 13 maggio 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

04A00058

DECRETO 24 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Tecno Safety Systems».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Milano in data 22 dicembre 2003 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società «Tecno Safety Systems S.p.a.»;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Tecno Safety Systems S.p.a.» sono nominati commissari straordinari:

dott. Francesco Mariano Bonifacio nato a Rotonda (Potenza) il 28 luglio 1954;

dott. Silvio Beltrami nato a Milano il 7 gennaio 1951;

avv. Luca Ponti nato a Udine il 13 maggio 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

04A00059

DECRETO 24 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Tecnosson Italia».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Milano in data 22 dicembre 2003 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società «Tecnosson Italia S.p.a.»;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Tecnosson Italia S.p.a.» sono nominati commissari straordinari:

dott. Francesco Mariano Bonifacio nato a Rotonda (Potenza) il 28 luglio 1954;

dott. Silvio Beltrami nato a Milano il 7 gennaio 1951;

avv. Luca Ponti nato a Udine il 13 maggio 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

04A00060

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° marzo 2003 al 24 settembre 2003 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Trento: siccità dal 1° marzo 2003 al 24 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, limitatamente ai pascoli e ai prati stabili, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

04A00066

DECRETO 30 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 20 marzo 2003 all'11 settembre 2003 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Salerno: siccità dal 20 marzo 2003 all'11 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nel territorio dei comuni di Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Cag-

giano, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santa Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

04A00067

DECRETO 30 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° marzo 2003 al 30 settembre 2003 nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena;

Visto il decreto 1° settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 2003, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità delle gelate dal 7 al 9 aprile 2003 nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto e Pisa;

Visto il decreto 18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità delle grandinate dell'8 e del 15 giugno 2003 nella provincia di Arezzo;

Visto il decreto 27 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità delle grandinate dal 27 giugno al 4 luglio 2003 nella provincia di Massa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Arezzo: siccità dal 1° mggio 2003 al 21 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comnma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, San Sepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate

dell'aprile 2003 e dalle grandinate dell'8 e del 15 giugno 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;

Firenze: siccità dal 15 maggio 2003 al 15 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis)*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse;

Grosseto: siccità dal 1° marzo 2003 al 31 agosto 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis)*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse;

Livorno: siccità dal 20 aprile 2003 al 20 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nell'intero territorio provinciale;

Lucca: siccità dal 21 giugno 2003 al 21 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, nell'intero territorio provinciale;

Massa: siccità dal 4 aprile 2003 al 22 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate dal 27 giugno al 4 luglio 2003, nei territori delimitati con decreto 27 ottobre 2003 richiamato nelle premesse;

Pisa: siccità dal 1° maggio 2003 al 15 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis)*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse;

Pistoia: grandinate dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis)*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle zone pianeggianti dei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Agliana, Pescia, Chiesina Uzzanese, Uzzano;

Prato: siccità dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nell'intero territorio provinciale;

Siena: siccità dal 1° giugno 2003 al 20 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

04A00068

DECRETO 30 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° aprile 2003 al 30 settembre 2003 nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,Venezia, Verona e Vicenza;

grandinate 9 luglio 2003 nella provincia di Treviso;

grandinate 28 agosto 2003 nella provincia di Treviso;

grandinate 28 agosto 2003 nella provincia di Padova;

Visto il decreto 18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità delle gelate dal 7 al 10 aprile 2003 nelle province di Rovigo, Verona e Vicenza;

Visto il decreto 27 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2003, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità delle grandinate del 2 giugno 2003 in provincia di Treviso e del 4 luglio 2003 in provincia di Vicenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Belluno: siccità dal 1° aprile 2003 al 31 agosto 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Tambre, Trichiana, Vas;

Padova: siccità dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Legnaro, Limena, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Pietro Viminario, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Margherita d'Adige, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo;

Padova: grandinate del 28 agosto 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Agna, Bagnoli di Sopra, Padova, Stanghella, Vigonza, Villanova di Camposampiero;

Rovigo: siccità dal 20 maggio 2003 al 10 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 18 settembre 2003 richiamato nelle premesse;

Treviso:

siccità dal 1° maggio 2003 al 20 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nell'intero territorio provinciale con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 2 giugno 2003, nei territori delimitati con decreto 27 ottobre 2003 richiamato nelle premesse;

grandinate del 9 luglio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave;

grandinate del 28 agosto 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Quinto di Treviso, Zero Branco;

Venezia: siccità dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Iesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, Santo Stino di Livenza, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo;

Verona: siccità dal 1° maggio 2003 al 20 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brenzone, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Concamarise, Costermano, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Gazzo Veronese, Grezzana, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Malcesine, Minerbe, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, Salizzole, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 18 settembre 2003 richiamato nelle premesse;

Vicenza: siccità dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Mon-

tecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Poiana Maggiore, Pove del Grappa, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Thiene, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate del 4 luglio 2003, nei territori delimitati con decreti 18 settembre 2003 e 27 ottobre 2003 richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

04A00069

DECRETO 30 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccita dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003 nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini;

Visto il decreto 1° settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 2003, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità delle gelate dal 7 al 9 aprile 2003 nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena e Ravenna;

Visto il decreto 1° settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settebre 2003, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità delle grandinate del 20 maggio 2003 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio nell'Emilia;

Visto il decreto 18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2003, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità delle grandinate dal 17 giugno al 4 luglio 2003 nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena e Ravenna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bologna: siccità dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate del 20 maggio e del 17 giugno 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;

Ferrara: siccità dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)-bis* e art. 3, comma 2-*bis*, nell'intero territorio provinciale con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 20 maggio, del 17 e 29 giugno e del 4 luglio 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;

Forlì-Cesena: siccità dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei

comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate del 28 giugno 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;

Modena: siccità dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d-bis* e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montese, Montefiorino, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Prignano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Vignola, Zocca, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate del 20 maggio e 28 giugno 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;

Parma: siccità dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;

Piacenza: siccità dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Agazzano, Bettola, Bobbio, Caminata, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Nibbiano Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Travo, Vernasca, Vigolzone, Zerba;

Ravenna: siccità dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate del 20 e 30 maggio e del 2 giugno 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;

Reggio nell'Emilia: siccità dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio Emilia, Reggiolo, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 20 maggio 2003, nei territori delimitati con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse;

Rimini: siccità dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

04A00070

DECRETO 30 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 4 settembre 2003 nella provincia di Bari;

piogge alluvionali dell'8 settembre 2003 nella provincia di Taranto;

Visto il decreto 1° settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 2003, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità delle gelate del periodo 7-9 aprile 2003, nelle province di Bari, Taranto, Lecce e Brindisi;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bari: grandinate del 4 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del comune di Grumo Appula, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse;

Taranto: piogge alluvionali dell'8 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano, Taranto, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

04A00071

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2003.

Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Viste le circolari del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e traffico marittimo - Divisione X - n. 310474/MP e n. 310476/MP, in data 1° agosto 1974, aventi ad oggetto, rispettivamente: «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti» e «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti», e successive modifiche;

Viste le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, approvate con decreto ministeriale 14 maggio 1990;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Tenuto conto che le norme del cap. VII della citata convenzione SOLAS, come emendata, fanno rinvio, per aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel codice marittimo internazionale delle merci pericolose (codice IMDG), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come attualmente emendato;

Considerata la necessità di procedere alla classificazione di alcuni nuovi prodotti ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose;

Tenuta presente l'esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali;

Decreta:

Articolo unico

Le miscele elencate e classificate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto sono ammesse al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori intermedi ed in cisterna secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite negli allegati stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO 1

Parte 3 - *Lista delle Merci Pericolose e quantità limitate in esenzione*

UN No.	Nome di Spedizione Appropriato (NSA)	Classe o Divisione	Rischio(i) Sussidiario	Gruppo imballaggio	Prescrizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio Istruzioni	Imballaggio Prescrizioni	GIR Istruzioni	GIR Prescrizioni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3109	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO (15,4%) in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%)	5.2	-	-	122 274	125 ml	P520	-	IBC520	B5
3109	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO (15,6%) in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%)	5.2	-	-	122 274	125 ml	P520	-	IBC520	B5
3109	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO ACIDO PEROSSIACETICO (15,9%) in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)	5.2	-	-	122 274	125 ml	P520	-	IBC520	B5

N.B. Le note e le prescrizioni da applicare, richiamate nelle singole colonne, sono quelle del Codice IMDG (Em. 30/00).

Capitolo 3.2 - *Lista delle merci pericolose*

Istruzioni per cisterna IMO	Istruzioni per cisterna UN	Istruzioni per cisterna Prescrizioni	EmS	Stivaggio e segregazione	Proprietà e osservazioni	UN No.
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
-	T23	-	Vedere colonna 17	Categoria D.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Solubile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. EmS: 5.2-01 per perossidi organici in imballaggi. 5.2 03 per perossidi organici in GIR. 5.2-05 per perossidi organici in cisterne.	3109
-	T23	-	Vedere colonna 17	Categoria D.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Solubile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. EmS: 5.2-01 per perossidi organici in imballaggi. 5.2 03 per perossidi organici in GIR. 5.2-05 per perossidi organici in cisterne.	3109
-	T23	-	Vedere colonna 17	Categoria D.	Si decompone ad alte temperature o in fuoco. Brucia vigorosamente. Solubile in acqua. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. EmS: 5.2-01 per perossidi organici in imballaggi. 5.2 03 per perossidi organici in GIR. 5.2-05 per perossidi organici in cisterne.	3109

N.B. Le note e le prescrizioni da applicare, richiamate nelle singole colonne, sono quelle del Codice IMDG (Em. 30/00).

ALLEGATO 2

Parte 2 - Classificazioni — Capitolo 2.5 - Classe 5 - Sostanze ossidanti e perossidi organici

2.5.3.2.4 Elenco delle assegnazioni correnti ai perossidi organici

Numero (rubriche generiche)	PEROSSIDI ORGANICI	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Solido inerte (%)	Acqua (%)	Metodo di imballaggio	Temperatura di controllo (%)	Temperatura di emergenza (%)	Rischi sussidiari e note
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2,2%)	15,4				43,1	OP8. N, M			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2,2%)	15,6				43,3	OP8, N, M			(13) (16) (19)
3109	**ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F,** stabilizzato Miscela con: perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%) e stabilizzante (2,2%)	15,9				44,5	OP6, N, M			(13) (16) (19)

N.B. Le note e le prescrizioni da applicare, richiamate nelle singole colonne, sono quelle del Codice IMDG (Em. 30/00).

ALLEGATO 3

4.1.4.2 Istruzioni di imballaggio concernenti l'uso di IBCs

IBC520	ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO				IBC520
Queste istruzioni si applicano ai perossidi organici ed alle sostanze auto-reattive di tipo F.					
I sotto elencati IBCs sono autorizzati per le formulazioni elencate, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni generali dei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni speciali del punto 4.1.7.2. Per formulazioni non elencate qui sotto, possono essere utilizzati solo IBCs che sono approvati dalla competente autorità (vedere 4.1.7.2.2).					
N. UN	**Perossido organico**	**Tipo di IBC**	**Quantità massima (litri)**	**Temperatura di controllo**	**Temperatura di emergenza**
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO** **ACIDO PEROSSIACETICO** (15,4%) in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%) **ACIDO PEROSSIACETICO** (15,6%) in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%) **ACIDO PEROSSIACETICO** (15,9%) in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)	31H1 31HA1 31A	1500 1500 1500		

N.B. Le note e le prescrizioni da applicare, richiamate nelle singole colonne, sono quelle del Codice IMDG(Em. 30/00).

ALLEGATO 4

Parte 4 - Prescrizioni per imballaggi e cisterne — Capitolo 4.2 - Utilizzo di cisterne mobili

4.2.4.2.6 Istruzioni per cisterna mobile

T23	ISTRUZIONI PER CISTERNA MOBILE								T23
Questa istruzione per cisterna mobile si applica alle sostanze della classe 4.1 ed ai perossidi organici della classe 5.2. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali del punto 4.2.1 e le prescrizioni del punto 6.7.2. Devono essere inoltre soddisfatte le specifiche disposizioni delle sostanze auto-reattive della classe 4.1 e dei perossidi organici della classe 5.2 del punto 4.2.1.13.									
N. UN	**Sostanza**	**Pressione minima di prova (bar)**	**Spessore minimo involucro (mm - tipo acciaio)**	**Requisiti delle aperture sul fondo**	**Requisiti dei dispositivi di sicurezza**	**Limiti di riempimento**	**Temperatura di controllo**	**Temperatura di emergenza**	
3109	**PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO** **ACIDO PEROSSIACETICO** (15,4%) in miscela con perossido di idrogeno (23,5%), acido acetico (14,8%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,1%) **ACIDO PEROSSIACETICO** (15,6%) in miscela con perossido di idrogeno (16,9%), acido acetico (21%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (43,3%) **ACIDO PEROSSIACETICO** (15,9%) in miscela con perossido di idrogeno (20,5%), acido acetico (15,9%), acido solforico (1%), stabilizzante (2,2%) ed acqua (44,5%)	4	Vedere 6.7.2.4.2	Vedere 6.7.2.6.3	Vedere 6.7.2.8.2, 4.2.1.13.6, 4.2.1.13.7, 4.2.1.13.8	Vedere 4.2.1.13.13			

N.B. Le note e le prescrizioni da applicare, richiamate nelle singole colonne, sono quelle del Codice IMDG (Em. 30/00).
Nel corso del trasporto marittimo le miscele sopraelencate devono essere accompagnate da uno specifico documento di autorizzazione, rilasciato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, che definisce le condizioni del predetto trasporto.

04A00029

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota n. 154385 del 27 novembre 2003 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Milano 3 ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di Milano 3 nella giornata del 26 novembre a causa della presenza di forti odori ed esalazioni;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano 3 in data 26 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 dicembre 2003

p. *Il direttore regionale agg.:* SACCONE

04A00131

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del territorio di Firenze e di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2600, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 1° febbraio n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze prot. n. 368003 in data 4 dicembre 2003 e dell'Ufficio provinciale del territorio di Lucca prot. n. 247823 in data 4 dicembre 2003, con le quali sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 25 novembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico - essendo stato causato dalla programmata migrazione delle applicazioni territorio in ambiente web - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 10 dicembre 2003 con protocollo n. 528 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli uffici del territorio di Firenze e di Lucca nel giorno 25 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 dicembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

04A00204

DECRETO 29 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - servizi catastali e registrazioni.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Bari prot. n. 479284 del 2 dicembre 2003 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Bari ha comunicato che nel giorno 2 dicembre 2003 si è verificato un ritardo di due ore ed un quarto nell'accesso alle procedure informatiche catastali e che il disservizio ha riguardato tutti i servizi catastali al pubblico (consultazioni, certificazioni, accettazione di atti di aggiornamento) e le registrazioni (ivi compreso il piano straordinario di recupero di arretrato);

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 18 dicembre 2003 con nota prot. n. 968/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - servizi catastali (consultazioni, certificazioni, accettazione di atti di aggiornamento) e le registrazioni (ivi compreso il piano straordinario di recupero di arretrato) nel giorno 2 dicembre 2003 a seguito di un ritardo di due ore ed un quarto nell'accesso alle procedure informatiche catastali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 29 dicembre 2003

Il direttore regionale: GERBINO

04A00133

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2003.

Adozione di disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali. (Deliberazione n. 152/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2003;

Premesso che:

l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori;

l'art. 2, comma 12, lettera *c)*, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità emani direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) stabilisce che l'Autorità determini le tariffe per il trasporto e dispacciamento per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo di Gnl e per la distribuzione;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 164/2000;

Visti:

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 236/00), recante direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), con cui l'Autorità ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;

la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 306/01), con cui l'Autorità ha affidato alla Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: la Cassa) la gestione del fondo di compensazione previsto dalla deliberazione n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/03), con cui l'Autorità ha emanato una direttiva riguardante gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali;

la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003 (di seguito: deliberazione n. 21/03), con cui l'Autorità ha emanato disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: la Stogit) per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003;

la delibera dell'Autorità 30 aprile 2003, n. 47/03 (di seguito: delibera n. 47/03), con cui l'Autorità ha approvato l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 12, lettere *c)* ed *e)*, della legge n. 481/1995 in tema di assicurazione a favore dei clienti finali del gas;

il documento per la consultazione 31 luglio 2003 intitolato «Assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas fornito a mezzo di rete urbana» (di seguito: documento per la consultazione) in attuazione della delibera n. 47/03;

Visti:

il contratto di assicurazione, polizza n. 10000/51177860, con effetto dalle ore 0:00 del 1° gennaio 2003 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2003, trasmesso dalla Stogit con lettera 31 marzo 2003 (prot. Autorità n. 012191 del 1° aprile 2003) in attuazione dell'art. 2, comma 2.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 21/03 riportato, a meno dei dati riservati, in allegato (allegato *A*);

lo statuto del Comitato italiano gas (di seguito: CIG);

Considerato che:

con le disposizioni dell'art. 26, comma 4, della deliberazione n. 236/00 l'Autorità ha affidato al CIG il compito di raccogliere le informazioni relative agli incidenti da gas e ha reso obbligatorio per i distributori di gas l'invio allo stesso CIG di comunicazioni ogni qualvolta si verifichi un incidente da gas in impianti di distribuzione da essi gestiti e riconoscendo in tal modo al CIG una competenza unica in tema di incidenti da gas;

con la deliberazione n. 306/01 l'Autorità ha affidato alla Cassa le attività di riscossione ed erogazione dei contributi del fondo di compensazione per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas previsto dalla deliberazione n. 237/00, avvalendosi in tal modo delle competenze amministrative della stessa Cassa;

Considerato che:

le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 sono finalizzate a garantire alla Stogit la copertura degli oneri che questa sostiene per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 a seguito del rinnovo del contratto denominato «Polizza di assicurazione responsabilità civile incendio infortuni - utenti civili gas metano» (di seguito: il contratto di assicurazione);

il contratto di assicurazione ha per oggetto la copertura assicurativa per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi come definiti dal medesimo contratto di assicurazione;

sulla base del soprarichiamato contratto di assicurazione i soggetti che beneficiano su tutto il territorio nazionale della copertura assicurativa sono «le persone che — siano o meno intestatarie del contratto di fornitura — usano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato fornito tramite reti di distribuzione urbana, in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore», ad esclusione delle «seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana:

a) consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri cubi annui;

b) consumatori di metano per autotrazione»;

le disposizioni transitorie definite dalla deliberazione n. 21/03 cessano di produrre effetti a partire dal 1° gennaio 2004, e ciò determina il venir meno della copertura assicurativa a tutela dei clienti finali di cui al precedente alinea contro i rischi connessi con l'uso del gas naturale;

i tempi per l'avvio di una soluzione diversa da quella definita in via provvisoria con la deliberazione n. 21/03 per l'assicurazione dei clienti finali del gas naturale rendono necessaria una proroga di alcuni mesi del contratto vigente di assicurazione anche al fine di assicurare una adeguata gradualità nell'introduzione della nuova disciplina;

Considerato che dall'esame delle osservazioni pervenute sul documento per la consultazione risulta che:

è necessario introdurre un obbligo di assicurazione per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas naturale anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi in quanto l'assicurazione riveste un alto contenuto sociale e non può quindi essere affidata ad una decisione volontaria da parte dei singoli clienti finali o di altri soggetti;

è in generale ritenuta opportuna un'unica assicurazione obbligatoria nazionale poiché:

a) tale soluzione è quella che più garantisce una uguale tutela per tutti i clienti finali civili del gas e per gli altri soggetti coinvolti in incidenti connessi con l'uso del gas;

b) l'unica assicurazione obbligatoria nazionale consente economie di scala con benefici di costo per i clienti finali stessi;

c) l'assicurazione non dovrebbe rappresentare uno strumento concorrenziale tra diverse centinaia di soggetti operanti a vario titolo nel settore del gas;

le garanzie offerte dall'assicurazione in vigore nel 2003 (riportate in allegato *A*) sono considerate adeguate purché vengano estese, qualora già non lo siano, a valle del punto di consegna del gas inteso come limite tra gli impianti di proprietà o gestiti dal distributore e quelli di proprietà o gestiti dal cliente finale;

ferma restando l'esclusione dalle coperture assicurative dei clienti industriali ed ospedalieri caratterizzati rispettivamente da consumi annui superiori a 200.000 e 300.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard e dei consumatori di gas naturale per autotrazione, è ritenuto opportuno estendere l'assicurazione ai clienti finali che utilizzano gas distribuiti a mezzo di reti diversi dal gas naturale allo scopo di garantire un uguale grado di tutela di questi ultimi rispetto ai clienti finali di gas naturale;

è opinione generale che il distributore di gas è il soggetto che meglio si presta per la raccolta dei fondi necessari alla copertura dei costi dell'assicurazione, dato che è a conoscenza dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;

la raccolta dei fondi di cui al precedente alinea può avvenire attraverso l'applicazione di un'addizionale alla tariffa di distribuzione, stabilita dall'Autorità, che il distributore addebita ad ogni utente del servizio di distribuzione del gas in proporzione dei clienti finali civili da esso direttamente o indirettamente forniti;

è giudizio largamente condiviso che il soggetto incaricato della stipula dell'unico contratto nazionale di assicurazione sia esterno al sistema del gas e che in particolare debba essere il CIG, motivando tale indicazione con le competenze e l'esperienza che il CIG ha in tema di incidenti dovuti all'uso del gas;

alcuni soggetti consultati hanno segnalato l'opportunità di avvalersi della Cassa per i pagamenti in tema di assicurazione dei clienti finali civili di gas;

la maggior parte dei soggetti consultati ritiene opportuna un'adeguata ed ampia divulgazione dell'assicurazione al fine di garantirne l'efficacia in termini di rimborsi ed indennizzi ai clienti finali aventi diritto;

è opportuno che da una parte sia dato ai soggetti interessati a vario titolo dalla nuova disciplina in tema di assicurazione dei clienti finali civili di gas un tempo adeguato per l'avvio del nuovo sistema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e che, dall'altra, il periodo annuo di riferimento del contratto di assicurazione sia lo stesso delle tariffe;

Considerato altresì che sono state attribuite al distributore alcune attività connesse la sicurezza nell'uso del gas a valle del punto di consegna del gas e segnatamente:

dalla deliberazione n. 236/00, per quanto concerne il servizio di pronto intervento, limitatamente al caso di segnalazione di dispersioni di gas;

dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, per quanto concerne l'accertamento della sicurezza ai fitti della pubblica incolumità;

Considerato che:

il CIG, come riportato nel proprio statuto, è un ente federato all'UNI (ente nazionale italiano di unificazione), che opera senza fini di lucro ed è posto sotto gli auspici del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), del quale segue i criteri e le direttive in materia normativa di interesse pubblico, e ai sensi del medesimo statuto del CIG:

a) sono soci di diritto il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e l'UNI;

b) sono soci effettivi le associazioni di categorie di soggetti che operano nel settore del gas, gli enti di diritto pubblico e le imprese di evidente e riconosciuta importanza nazionale nonché istituti, laboratori, centri di ricerca riconosciuti o comunque di carattere collettivo e non aventi fine di lucro;

c) sono soci aderenti associazioni, enti, organismi che sono interessati all'attività del CIG e disponibili per collaborare ai suoi fini statutari;

il CIG con lettera 12 settembre 2003 (prot. Autorità n. 024711 del 15 settembre 2003) in risposta al documento per la consultazione si è dichiarato disponibile a diventare il titolare del contratto di assicurazione, date le proprie competenze in tema di sicurezza del gas per uso civile e la presenza al suo interno di risorse per la gestione dell'assicurazione;

Considerato altresì che:

nel mercato liberalizzato del gas la definizione dei contratti dia assicurazione e la raccolta dei fondi per la copertura dei costi di assicurazione dovrebbero essere fatte dal venditore, ma in una fase di transizione è opportuno prevedere in via transitoria che tale compito sia svolto dal distributore;

la scelta della società di assicurazioni mediante gara ad evidenza pubblica e la facoltà lasciata ai venditori di proporre ai propri clienti finali ulteriori coperture assicurative rispetto a quelle di base previste non ostacolano la concorrenza nel mercato assicurativo e nel mercato della vendita del gas;

Ritenuto che sia opportuno:

individuare, a partire dall'anno 2004, una soluzione per garantire ai clienti finali civili del gas, naturale o di altro tipo, distribuito a mezzo di reti di gasdotti locali, la copertura assicurativa per la responsabilità civile, gli incendi e gli infortuni per i rischi dovuti all'uso del gas anche con riferimento a danni subiti da soggetti terzi;

prevedere l'obbligo di un'unica assicurazione nazionale a favore dei clienti finali civili sia del gas naturale sia di gas di ogni altro tipo purché distribuito a mezzo di reti;

scegliere il CIG quale soggetto preposto alla stipula, gestione e divulgazione del contratto di assicurazione presenti garanzie di imparzialità, trasparenza e tutela degli interessi dei clienti finali, accompagnate dalla possibilità da parte del CIG di segnalare ai clienti finali civili coinvolti in un incidente da gas, che non avessero inviato al CIG stesso la denuncia di sinistro, della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa;

affidare alla Cassa l'attività di riscossione dei versamenti da parte dei distributori per l'assicurazione a favore dei clienti finali civili di gas dato che essa già gestisce il fondo di compensazione di costi elevati di distribuzione del gas nei confronti degli stessi distributori;

prevedere un adeguamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi dell'assicurazione, rispetto a quelli quantificati dalla deliberazione n. 21/03 nell'importo annuo complessivo di € 6.492.500, riferito a 17 milioni di clienti finali, al solo fine di garantire la copertura di eventuali oneri finanziari derivanti dall'aumentato rischio per ritardato o mancato pagamento a causa dell'aumento del numero dei soggetti tenuti ai versamenti;

fissare un importo massimo complessivo annuo dei premi di assicurazione pari a (0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale civile riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili alla data del 30 settembre 2004, in modo tale che il ribasso su tale importo in sede di aggiudicazione del contratto di assicurazione a seguito di gara ne mantenga i costi al di sotto di quelli sostenuti nel passato;

avviare la nuova disciplina dal 1° ottobre 2004 per garantire la gradualità per gli operatori e l'allineamento del nuovo contratto di assicurazione all'anno termico che l'Autorità intende adottare come riferimento per le determinazioni tariffarie;

dare mandato alla Stogit affinché proroghi il vigente contratto di assicurazione alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2004 al fine di evitare che manchi la copertura assicurativa a tutela dei clienti finali civili di gas contro i rischi connessi all'utilizzo del gas naturale;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), e le seguenti definizioni:

a) «anno termico» è il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo;

b) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) «Cassa» è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

d) «cliente finale civile» è ai fini del presente provvedimento ogni cliente finale che utilizza il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione per alimentare un impianto di utenza con l'esclusione:

i) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;

ii) dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;

iii) dei consumatori di gas naturale per autotrazione;

e) «deliberazione n. 21/03» è la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 21/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2003, recante adozione di disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla società Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: Stogit) per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003;

f) «distributore» è il soggetto che svolge l'attività di cui all'art. 4, comma 4.7, o l'attività di cui all'art. 4, comma 4.11, della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

g) «impianto di utenza» è l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi compresi, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove è installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; non comprende il gruppo di misura;

h) «punto di consegna» è il punto di confine tra l'impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l'impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;

i) «sinistro» è l'evento dannoso derivante dall'uso del gas a valle del punto di consegna per il quale è prestata la copertura assicurativa di cui al comma 2.1;

j) «venditore» è il soggetto che svolge l'attività di vendita di gas naturale di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 311/01 o il soggetto che svolge l'attività di vendita di altri tipi di gas distribuiti a mezzo di rete.

Art. 2.

Assicurazione obbligatoria dei clienti finali civili

2.1. Con decorrenza dal 1º ottobre 2004 tutti i clienti finali civili devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna.

2.2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comitato italiano gas (di seguito: il CIG) stipula, con decorrenza dall'anno termico 2004-2005 per gli anni termici 2004-2007, per conto dei clienti finali civili, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1. Il contratto di assicurazione riproduce le condizioni del contratto di assicurazione stipulato ai sensi della deliberazione n. 21/03 riportato in allegato (allegato *A*), ferma restando la sua estensione a tutti i clienti finali civili di gas diversi dal gas naturale e la sua efficacia dal punto di consegna del gas.

2.3. I costi sostenuti dal CIG in attuazione del presente provvedimento sono coperti per ciascun anno termico dalla componente addizionale della tariffa di distribuzione di cui all'art. 7.

2.4. Il cliente finale civile, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al CIG del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera *e)*, punto *ii)*.

Art. 3.

Compiti affidati al Comitato italiano gas

3.1. Entro il 30 giugno 2004 il CIG individua mediante procedura ad evidenza pubblica il soggetto con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo complessivo dei premi pari a 0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale civile riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili alla data del 30 settembre 2004.

3.2. Il CIG dopo la stipula del contratto di assicurazione:

a) comunica entro il 31 dicembre 2004, e poi a cadenza annuale entro lo stesso termine, all'Autorità e alla Cassa i premi di assicurazione, imposte incluse, per l'anno termico in corso;

b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;

c) informa i venditori interessati dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;

d) attiva un numero verde ed un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito al contratto di assicurazione;

e) pubblica nel proprio sito Internet:

i) il contratto di assicurazione;

ii) il modulo per la denuncia di sinistro;

iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera *d)*;

iv) le modalità che i distributori debbono seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui al comma 5.1, lettera *a)*, e degli eventuali interessi di mora.

3.3. Il CIG entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno termico concluso trasmette all'Autorità:

a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo;

b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento;

c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.

3.4. Il CIG per ognuno degli anni termici 2004-2007 utilizza l'importo di 350.000 euro per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi dell'assicurazione.

Art. 4.

Compiti affidati alla Cassa

4.1. È istituito presso la Cassa il conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas (di seguito: conto), a cui affluiscono gli importi provenienti dall'applicazione dell'addizionale sulla tariffa di distribuzione di cui all'art. 7.

4.2. Entro il 30 giugno 2004, la Cassa stabilisce le modalità che i distributori seguono per il versamento sul conto degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalità al CIG, unitamente alla misura degli interessi di mora.

4.3. La Cassa entro il 28 febbraio 2005, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, preleva dal conto e versa al CIG con modalità definite d'intesa con lo stesso CIG:

a) i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno termico in corso di cui al comma 3.2, lettera *a)*;

b) l'importo di cui al comma 3.4.

4.4. La Cassa riscuote gli importi non versati da parte dei distributori, applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2 sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera *a)*.

4.5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, la Cassa trasmette all'Autorità, con riferimento all'anno termico concluso, un rendiconto delle somme trasferite al CIG, delle somme ricevute dai distributori e l'ammontare del saldo del conto alla data del 30 settembre precedente. L'Autorità, in caso di saldo attivo, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.

Art. 5.

Obblighi del distributore

5.1. Il distributore con decorrenza dal 1º ottobre 2004:

a) determina entro il 15 novembre di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.3, il numero dei clienti finali civili allacciati agli impianti di distribuzione da esso gestiti alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi dei commi 7.1, 7.2, 7.4 e 8.6; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa;

b) addebita, entro il 30 novembre di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera *a)* agli utenti del servizio di distribuzione.

5.2. Entro il 31 gennaio 2005, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, il distributore versa alla Cassa gli importi di cui al comma 5.1, lettera *a)*. Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte del distributore degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa.

5.3. Il distributore pubblica nel proprio sito Internet le informazioni di cui al comma 3.2, lettera *e)*, punti *i), ii)* e *iii).*

Art. 6.

Obblighi del venditore

6.1. Il venditore è tenuto a versare al distributore gli importi di cui al comma 5.1, lettera *b)*.

6.2. Il venditore:

a) informa il cliente finale civile, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle modalità di denuncia dell'eventuale sinistro;

b) pubblica almeno una volta all'anno sulla bolletta del gas una nota informativa sull'assicurazione, indicando il numero verde e l'indirizzo e-mail messi a disposizione dal CIG;

c) informa i propri clienti finali civili coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa di cui al comma 2.1 e delle modalità di denuncia del sinistro;

d) pubblica nel proprio sito Internet le informazioni di cui al comma 3.2, lettera *e)*, punti *i), ii)* e *iii).*

6.3. Con decorrenza dal 1º ottobre 2004, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione contenente:

a) il numero dei clienti finali civili forniti alla data del 30 settembre precedente;

b) l'elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, forniti alla data del 30 settembre precedente.

Art. 7.

Componente addizionale alla tariffa di distribuzione

7.1. Con decorrenza dal 1º ottobre 2004, la componente addizionale alla tariffa di distribuzione è determinata dal prodotto:

$$AD_{i,def} = UTD_{i,med} \times C_u$$

dove:

$$UTD_{i,med} = \frac{UTD_{2i}+UTD_{1i}}{2}$$

$AD_{i,def}$ è la componente addizionale annua della tariffa di distribuzione definitiva dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione;

UTD_{1i} e UTD_{2i} sono i numeri dei clienti finali civili, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione, rispettivamente alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente a quello considerato e del 30 settembre dell'anno termico considerato;

C_u è il costo per cliente finale civile; per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2004 e il 30 settembre 2007 C_u è pari a 0,40 euro per cliente finale civile di gas riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili di gas alla data del 30 settembre 2004.

7.2. Con esclusione dei casi indicati ai commi 7.4 e 8.6, in pendenza della determinazione del numero UTD_{2i}, il distributore addebita agli utenti del servizio di distribuzione, introdotta a titolo di acconto, una componente addizionale determinata in base alla formula:

$$AD_{i,acc} = UTD_{1i} \times C_u$$

dove $AD_{i,acc}$ è la componente addizionale annua alla tariffa di distribuzione introdotta a titolo di acconto dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione.

Entro il 15 novembre dell'anno termico successivo il distributore calcola l'addizionale sulla base delle formule di cui al comma 7.1 e dei dati trasmessi ai sensi del comma 6.3, provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli.

7.3. Nel caso di mancata comunicazione da parte dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione di gas ai sensi del comma 6.3, il distributore calcola l'addizionale definitiva e/o di acconto sulla base delle formule di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumendo che UTD_{2i} e/o UTD_{1i} corrispondano a tutti i clienti finali direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione.

7.4. Nel caso di gas diverso dal gas naturale fornito al cliente finale civile attraverso un impianto di distribuzione, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, il distributore addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni termici 2004-2007 un importo pari a C_u.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

8.1. La Stogit proroga il contratto di assicurazione stipulato ai sensi della deliberazione n. 21/03 per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 30 settembre 2004.

8.2. Per il periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 30 settembre 2004:

a) sono confermate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.2, e all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 21/03;

b) l'onere relativo al servizio di stoccaggio applicato dalla Stogit ad ogni utente del servizio di stoccag-

gio di modulazione ciclica (di seguito: utente del servizio di stoccaggio) è integrato da una componente addizionale alla tariffa di stoccaggio determinata dal prodotto:

$$AS_{i,def} = UTS_{i,med2004} \times C_{us2004}$$

dove:

$$UTS_{i,med2004} = \frac{UTS_{1i}+UTS_{2i}}{2}$$

$AS_{i,def}$ è la componente addizionale annua definitiva alla tariffa di stoccaggio dell'utente i-esimo del servizio di stoccaggio;

UTS_{1i} e UTS_{2i} sono i numeri dei clienti finali civili alimentati tramite reti di gasdotti locali, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di stoccaggio, rispettivamente alle date del 31 dicembre 2003 e del 30 settembre 2004;

$UTS_{med\ 2004}$ è la somma estesa a tutti gli utenti del servizio di stoccaggi dei valori $UTS_{i,med\ 2004}$;

C_{us2004} è il costo per cliente finale civile per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 30 settembre 2004 ed è pari a 0,286434 euro.

8.3. In pendenza della determinazione del numero UTS_{2i}, gli utenti del servizio di stoccaggio versano entro il 31 marzo 2004 alla Stogit, a titolo di acconto, una componente addizionale alla tariffa di stoccaggio calcolata come:

$$AS_{i,acc} = UTS_{1i} \times C_{us2004}$$

8.4. Ciascun utente del servizio di stoccaggio comunica entro il 30 novembre 2004 alla Stogit e all'Autorità il numero UTS_{2i}.

8.5. Entro il 31 dicembre 2004 la Stogit calcola l'addizionale alla tariffa di stoccaggio, applicabile per il periodo dal 1º gennaio al 30 settembre 2004, sulla base delle formule di cui al comma 8.2, lettera *b)*, provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli.

8.6. Con decorrenza dal 1º ottobre 2004, nel caso di gas naturale, qualora il distributore svolga anche l'attività di vendita in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 e pertanto l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, il distributore addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni termici 2004-2007 un importo pari a 0,018088 euro.

Art. 9.

Disposizioni finali

9.1. Il presente provvedimento, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), con l'allegato *A* che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed entra in vigore dalla data della prima pubblicazione.

Milano, 12 dicembre 2003

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

1) *Definizioni.*

Nel testo che segue si intendono:

Per società	L'impresa assicuratrice.
Per contraente	La persona giuridica — .... — che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse degli utenti del servizio di distribuzione gas metano.
Per utenti assicurati	Le persone che — siano o meno intestatarie del contratto di fornitura — usano anche occasionalmente gas metano o da esso derivato fornito tramite reti di distribuzione urbana, in relazione all'utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore.
	La presente polizza sarà valida su tutto il territorio nazionale. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente polizza le seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana: consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di metano superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri cubi annui; consumatori di metano per autotrazione

2) *Oggetto dell'assicurazione.*

Tra la contraente e .... (in seguito denominata società), si stipula il presente contratto che ha per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali diretti da incendio che possono colpire beni mobili od immobili e per tutte le conseguenze della responsabilità civile derivanti agli utenti assicurati in relazione all'uso di gas metano fornito tramite imprese distributrici.

Il presente contratto è composto di tre sezioni:

sezione A - Responsabilità civile verso terzi;

sezione B - Incendio;

sezione C - Infortuni.

Le condizioni relative alle sezioni predette prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

3) *Durata ed effetto.*

Il presente contratto decorre dalle ore ...:... del .... e scadrà alle ore ...:... del ...., senza tacito rinnovo.

4) *Scheda di polizza.*

Rischio	Massimali/capitali/limiti di indennizzo
SEZIONE A Responsabilità civile verso terzi	€ 6.197.483,00 per ogni utente e per ogni sinistro sia per danni a persone che a cose anche se appartenenti a più persone
SEZIONE B Incendio	€ 103.292,00 per evento per immobili o porzione degli stessi, di proprietà dell'utente o in locazione; € 41,317,00 per evento per cose mobili di proprietà dell'utente che si trovino nell'ambito dei locali in cui si è verificato il sinistro
SEZIONE C Infortuni	€ 129.114,00 per il caso di morte € 129.114,00 per il caso di invalidità permanente totale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A - Responsabilità civile verso terzi.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Risarcimento	la somma dovuta dalla società in caso di sinistro, che non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra i massimali di polizza ed eventuali scoperti e franchigie
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1) *Oggetto dell'assicurazione.*

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose, in relazione alla proprietà, possesso ed uso:

del tratto di tubazione del gas posto a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell'azienda distributrice di gas;

degli apparecchi di utilizzazione del gas stesso e dei relativi collegamenti incluse le strutture accessorie, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetustà.

La garanzia deve intendersi regolarmente prestata anche nei casi di negligenza, responsabilità e/o colpa grave degli utenti o degli utilizzatori degli impianti. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

2) *Persone non considerate terze.*

a) l'utilizzatore dell'impianto in cui si è verificato il sinistro, sia egli l'intestatario o meno del contratto di fornitura gas;

b) gli intestatari del contratto di fornitura gas anche se non utenti riferibilmente ai locali ove si è verificato il sinistro ed alle cose mobili di loro proprietà trovantisi nei predetti locali;

c) il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui ai punti *a)* e *b)*, nonché i fratelli e qualunque altro parente od affine che convivano con l'utente;

d) quando l'utente o l'intestatario del contratto è una società, i soci a responsabilità illimitata. Gli amministratori e le persone che si trovino con essi nel rapporto di cui al precedente punto con riferimento alle cose di loro proprietà che costituiscono i locali in cui si è verificato il sinistro o che vi si trovino;

e) le persone in rapporti di dipendenza con gli utenti-assicurati, con gli intestatari dell'utenza o con i proprietari dell'impianto, quando abbiano colposamente causato o concorso a provocare il sinistro che ha causato la lesione o il danno.

3) *Qualifica di terzi.*

Ai fini della presente garanzia, gli utenti sono considerati terzi gli uni verso gli altri.

4) *Rischi inclusi nell'assicurazione.*

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi:

1) da incendio, esplosione e/o scoppio delle tubazioni a valle del punto contrattuale di consegna e degli apparecchi di utilizzazione, nonché da difettosa combustione e/o esalazioni gassose, incluso ossido di carbonio;

2) da suicidio o tentato suicidio dell'utente, con esclusione dei soli danni ai beni del suicida o tentato suicida, nonché delle persone che non sono considerate terze ai fini della presente garanzia.

5) *Anticipo indennizzi.*

La controparte ha il diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione del danno il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del danno medesimo, che dovrà essere superiore a € 25.823,00. L'obbligazione della compagnia dovrà essere soddisfatta entro sessanta giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.

6) *Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.*

La società assume fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del risarcimento la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa disignati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE B - Incendio.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione esplosione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Scoppio	Repentino di rompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio
Fabbricato	L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico
Arredamento domestico	Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione
Attezzature ed arredamento	Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, elaboratori elettronici, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio
Merci	Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili
Tetto	L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici
Solaio	È il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature

Contenitore antincendio	Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione antincendio anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto
Indennizzo	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro, che non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra i limiti di polizza ed eventuali scoperti e franchigie

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1) *Oggetto dell'assicurazione.*

Premesso che l'attività di distribuzione gas metano viene svolta su tutto il territorio nazionale, con il presente contratto la società si obbliga a indennizzare, fino e non oltre le somme in precedenza indicate, esclusivamente contro i danni dell'incendio, scoppio ed esplosioni che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas (da qualsiasi evento occasionate) determinatesi nelle condutture a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell'azienda distributrice di gas e negli impianti ed apparecchi posti nei locali di ciascun utente incluse le strutture accessorie, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetustà.

Sono comprese, nella somma assicurata, le spese di demolizione, sgombero e trasporto a discarica dei residui del sinistro.

2) *Esclusioni.*

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati con dolo dell'assicurato o del contraente salvo quelli da suicidio o tentato suicidio;

d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;

e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

f) indiretti quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Non sono altresì compresi nell'assicurazione:

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;

d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

e) dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti *b)*, *c)*, *d)*, la società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite o sostituite.

3) *Ispezione delle cose assicurate.*

La società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

4) *Denuncia del sinistro.*

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Il contraente o l'assicurato deve altresì:

a) fare dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla società;

b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

5) *Esagerazione dolosa del danno.*

Il contraente e/o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

6) *Procedura per la valutazione del danno.*

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla società ed uno dall'assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

7) *Mandato dei periti.*

Premesso che sia la società che l'assicurato hanno la facoltà di nominare propri periti fiduciari, i predetti periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui al punto 9);

c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui al punto *c)* sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizza-

bilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

8) *Valore a nuovo.*

Relativamente alle partite fabbricato, rischio locativo, macchinario, attrezzature, arredamento, per capitali assicurati si intendono i seguenti:

I. Fabbricati e rischio locativo. La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

II. Macchinari, attrezzature, arredamento. Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

9) *Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.*

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate — illese, danneggiate o distrutte — avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. Fabbricati. Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II. Macchinario, attrezzature, arredamento. Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III. Merci. Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali, le merci tanto finite che in corso di fabbricazione, sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

A) per fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento:

applicando il deprezzamento di cui ai punti I e II alla spesa necessaria per costruire a nuovo o rimpiazzare le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato i valori dei residui. Calcolando il supplemento che aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo, art. 8, della presente sezione. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la società purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro due anni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

B) per merci:

deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

10) *Primo rischio assoluto.*

L'assicurazione di cui alla presente sezione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del codice civile (assicurazione parziale).

11) *Anticipo indennizzi.*

Il danneggiato ha il diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione del danno il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del danno medesimo, che dovrà essere superiore a € 25.823,00. L'obbligazione della Compagnia dovrà essere soddisfatta entro sessanta giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.

12) *Franchigia.*

Il pagamento dell'indennizzo, se ed in quanto risarcibile a termini di polizza, sarà effettuato previa detrazione di € 51,65, per ogni sinistro, che rimarrà sempre a carico dell'assicurato medesimo.

SEZIONE C - Infortuni

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

1) *Oggetto dell'assicurazione.*

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli utenti, loro familiari conviventi e/o dipendenti, a prescindere dall'età degli stessi, che siano conseguenza diretta o immediata dì fughe di gas (da qualsiasi evento occasionate) determinatesi nelle condutture a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell'Azienda distributrice di gas e negli impianti ed apparecchi incluse le strutture accessorie poste nei locali occupati da ciascun utente assicurato, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetustà, comunque allacciate alla rete di distribuzione gas, compresi i casi di negligenza o colpa grave. Sono inoltre compresi i casi d'intossicazione ed asfissia comunque provocati da gas, ossido di carbonio etc.

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni degli utenti che con l'uso del gas compiono un atto di suicidio o tentato suicidio, accertato dalle competenti Autorità, fermo restando la risarcibilità degli infortuni conseguenti a suddetto atto subiti dai familiari conviventi.

2) *Altre assicurazioni.*

Qualora l'utente abbia in precedenza contratto, direttamente o indirettamente, altre assicurazioni comprendenti il rischio coperto dalla presente polizza, quest'ultima — sempre e comunque nei limiti convenuti — opererà, a parziale deroga dell'art. 1910 del codice civile, in aggiunta agli eventuali ulteriori indennizzi corrisposti in forza di altre assicurazioni.

3) *Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.*

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredate di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla società, entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il contraente, l'assicurato ed i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'assicurato deve inviare a periodi non superiori a quindici giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla società.

L'assicurato i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

4) *Criteri di indennizzabilità.*

La società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una per-

sona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7).

5) *Prova.*

È a carico di chi domanda l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

6) *Morte.*

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la società liquida i beneficiari designati, o in difetto agli eredi, la somma assicurata per il caso di morte.

7) *Invalidità permanente.*

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la società liquida per tale titolo secondo le disposizioni percentuali seguenti una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta.

	Destro		Sinistro
Per la perdita totale di un arto superiore	70%		60%
Per la perdita della mano o dell'avambraccio	60%		50%
Per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%		60%
Per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%		50%
Per la perdita di un piede	40%		40%
Per la perdita del pollice	18%		16%
Per la perdita dell'indice	14%		12%
Per la perdita del mignolo	12%		10%
Per la perdita del medio	8%		6%
Per la perdita dell'anulare		8%	6%
Per la perdita dell'alluce		5%	
Per la perdita di un altro dito del piede		3%	
Per la sordità completa di un orecchio		10%	
Per la sordità di ambedue gli orecchi		40%	
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25%	
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100%	

Nei casi di comprovato mancinismo i valori della tabella si intendono invertiti.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

8) *Cumulo di indennità.*

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

9) *Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni.*

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'assicurato, o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la società comunica all'assicurato entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la società convoca il Collegio invitando l'assicurato a presentarsi.

Il Collegio medico risiede presso la sede dell'istituto di Medicina legale universitaria più prossima al domicilio dell'assicurato: Ancona - Bari - Bologna - Brescia - Cagliari - Camerino - Catania - Chieti - Firenze - Genova - L'Aquila - Macerata - Milano - Napoli - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pisa - Roma - Salerno - Sassari - Siena - Torino - Trieste - Varese e Verona.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e rimunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulla indennità.

La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

10) *Rinuncia alla surroga.*

La compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile che possa espletare in dipendenza dell'infortunio verso terzi responsabili.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.
Pagamento del premio

In parziale deroga al disposto dell'art. 1901 del codice civile, resta inteso e convenuto che il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla stipulazione del contratto o, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di emissione dei documenti contrattuali.

I premi o le rate successive devono essere pagati nel giorno della scadenza o, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di emissione dei documenti contrattuali.

Trascorsi tali termini, l'assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferme restando le pattuite scadenze. Trascorsi i trenta giorni da quello della scadenza del premio o della rata, la società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 2.
Regolazione premio

La contraente dichiara che gli intestatari dei contratti di utenza sono in qualunque momento individuabili e si impegna a comunicare alla società, il numero degli utenti inizialmente assicurati.

Per gli utenti che verranno allacciati a nuovo alla rete di distribuzione la copertura assicurativa decorre dal momento in cui la contraente e/o le imprese erogatrici hanno autorizzato l'utilizzazione dell'impianto.

Entro novanta giorni dalla fine della scadenza, la società provvederà all'emissione ed al perfezionamento dell'appendice di regolazione premio, applicando alle variazioni intervenute nell'annualità assicurativa, rispetto al numero di utenze iniziali, il 50% del premio annuo convenuto per utente.

Art. 3.
Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del codice civile).

Tutte le denunce dei danni debbono essere intestate alla società ed inoltrate dall'utente alla contraente direttamente e/o tramite le imprese erogatrici.

Sarà cura della contraente provvedere alla trasmissione immediata delle denunce alla società.

La società terrà manlevata la contraente e/o le imprese erogatrici da ogni richiesta o domanda che nei confronti di queste ultime fosse avanzata da qualsiasi utente in relazione a diritti o ragioni che questi ritenessero di avere in dipendenza del presente contratto e ciò anche nel caso che tali richieste fossero state in precedenza rivolte alla società e dalla stessa respinte.

Art. 4.
Liquidazione

Resta tra le parti convenuto che la società si impegna a procedere alla liquidazione dei danni e/o al pagamento degli indennizzi, rinunciando alla firma della contraente sulla quietanza di pagamento, entro un termine di novanta giorni dal momento della richiesta documentata, dalla possibilià dell'accertamento materiale del danno e per la sezione infortuni, dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Art. 5.
Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è facoltà delle parti recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. Nel caso la disdetta sia data dalla società, la stessa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, dovrà rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6.
Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 7.
Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

03A14335

REGIONE SICILIANA

DECRETO 26 novembre 2003.

Castellammare del Golfo «Località Pirale, Guidaloca, Scodello, Mazzo di Sciacca» - vincolo paesaggistico ex art. 139 del testo unico n. 490/99 - D.D.S. n. 8546 del 26 novembre 2003.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1º agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 15;

Visto il D.D.G. n. 6916 del 28 settembre 2001, ed in particolare l'art. 8 relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale relativo alla competenza in ordine all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Considerato che con decreto amministrativo n. 729 del 21 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 23 giugno 1979, parte del territorio comunale di Castellammare del Golfo compresa la fascia costiera e Scopello è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/1939;

Tenuto conto dell'Accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei p.t.p. già redatti;

Visto il decreto amministrativo n. 5820 dell'8 maggio 2002 con il quale l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione competente ai sensi della legge regionale n. 80/1977, ha recepito l'accordo Stato-regioni, prevedendo la verifica della compatibilità tra i piani territoriali paesistici redatti e le previsioni dell'accordo in conformità al parere espresso dalla speciale Commissione di cui all'art. 23 del regio decreto n. 1357/1940 istituita con decreto n 6542/2001;

Vista la proposta della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani trasmessa con nota prot. n. 9440 del 27 ottobre 2003;

Vista la nota n. 4232 del 13 novembre 2003 di questo Dipartimento;

Esaminata la proposta della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, trasmessa con nota n. 10323 del 20 novembre 2003, con la quale detto ufficio, nella considerazione che l'area costiera del comune di Castellammare del Golfo rimane tutelata esclusivamente dal vincolo paesaggistico insufficiente a garantirne l'integrità e l'adeuata tutela, considerati gli altissimi valori paesistici, ambientali e storico-culturali riscontrabili nel territorio ed evidenziati dal piano

territoriale paesistico - Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese *in itinere*, ha proposto che vengano adottate le misure di salvaguardia di cui al già citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991 per un ambito di territorio ricadente nel comune di Castellammare del Golfo, che si estende, da Sud-Est verso Nord-Ovest, dall'impluvio in prossimità ovest del molo portuale fino a Cala Mazzo di Sciacca, al confine con il territorio del comune di Vito Lo Capo, meglio evidenziato nelle planimetrie sub. «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I», «L» allegate al presente decreto e specificatamente delimitato:

a sud, dal vallone S. Giuseppe che, dalla S.S. 187, sfocia sul tratto di costa immediatamente ad ovest del molo portuale di Castellammare, lungo il confine sud della part. 6 del foglio di mappa XX, escludendo le particelle 45, 104, 37, 4 del foglio di mappa XC;

ad est, dalla linea di costa che dall'impluvio suddetto si sviluppa in direzione nord-ovest, comprendendo il promontorio scosceso del Pirale, la singolarità geomorfologica di Punta Cala Bianca, Punta Grottaro, Punta Gran Marinaio, il Seno di Guidaloca, Cala Bruca, Cala Alberelli, i faraglioni della Tonnara di Scopello, Punta Pispisa, Cala dell'Ovo e Cala Mazzo di Sciacca, fino al confine con il territorio di San Vito Lo Capo e della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro;

a nord, dal confine nord-est della particella 1, del foglio di mappa II del comune di Castellammare del Golfo, che prosegue in direzione sud-ovest, lungo i confini delle particelle 1, 2, 3, 4, 6, 429, 447 e 446 di c.da Mazzo di Sciacca, e in direzione ovest, lungo il confine nord delle particelle 10 e 8 fino ad intersecare la regia trazzera «Trapani Castellammare del Golfo via mare» (oggi S.P. 63 San Vito Lo Capo Scopello) e prosegue verso ovest lungo il confine nord della particella 571 sino a congiungersi con il confine est della particella 196 del foglio di mappa I. Si prosegue in direzione nord lungo i confini est delle partt. 196, 200, 77 e 19 e poi in direzione nord-ovest lungo il limite nord-est delle particelle 19, 18, 17 e 16, sino ad intersecare il confine est della particella 248 (esclusa). Procedendo verso sud si interseca il confine nord della particella 19 e si procede verso ovest lungo lo stesso, si segue verso sud il confine ovest della medesima particella 19 sino al confine nord della particella 23, fino a raggiungere la «Regia Trazzera Trapani-Castellammare del Golfo via mare»;

ad ovest, dalla «Regia Trazzera Trapani-Castellammare del Golfo via mare» anzidetta, si procede, in direzione sud, sino ad incontrare la particella 187 del foglio di mappa I del comune di Castellammare, includendola all'interno dell'area vincolata, per i confini nord ed ovest, così come pure le particelle 141, 140, 139, 296, 40, 174, 176 e 86 che sono interessate dal perimetro di vincolo nel lato ovest. Il limite di vincolo percorre la seguente particella 49 sia dal lato ovest che sud, fino ad intercettare parte del confine meridionale della part. 51, lì dove la particella 51 confina con la particella 305, e si procede nuovamente in direzione sud per il limite ovest delle particelle 305 e 322 sino al confine nord della particella 318; da qui si prosegue verso ovest lungo il suo confine nord e, verso sud, lungo il limite ovest della stessa 318 e delle particelle 286, 285, 284, seguendo il lato sud di quest'ultima. Il perimetro del vincolo continua sempre in direzione sud per il foglio di mappa n. III, includendo le particelle, dal lato ovest 182, 25, 301, 302, 187, 188, 30 e 20, si prosegue verso est, lungo il confine sud della particella 20 sino ad intersecare il confine est delle particelle 153 e 32 (escluse) e il confine nord della particella 261 (esclusa). Il vincolo prosegue lungo la strada vicinale «Bosco-Scopello» in direzione sud-ovest includendo le particelle 264, 263, 262 e 207 lungo il confine ovest e poi lungo il confine sud-est di quest'ultima particella e della particella 84, fino ad incontrare il limite ovest della particella 757 del foglio di mappa n. IV. Si procede verso sud-ovest sino ad intersecare i confini sud delle seguenti particelle: 757, 756, 758, 446, 445, 825, 444, 585 e parte della 587 sino all'incrocio con il confine ovest della particella 8 del foglio di mappa n. VI. Si procede verso sud lungo il confine ovest delle particelle 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 47 del suddetto foglio di mappa VI e lungo i limiti sud delle particelle 48, 49, 50, 51, 270 e 52 e il limite ovest della seguente particella 207 di Piano Levriere, fino a congiungersi con la strada comunale «Bellanova Castello di Baida Scopello» e la si percorre in direzione est, includendo la particella 190 lungo il confine sud, si prosegue lungo la predetta strada per il confine nord della particella 114 (esclusa) fino ad incontrare nuovamente la «Strada Comunale Bellanova Castello di Baida Scopello» e percorrendola in direzione est, costeggiando il confine sud della particella 58. Sempre per la predetta strada, in Contrada Mignazzi, si segue il confine nord delle particelle 518, 620, 280, 276, 392, 403, 400, 798, 755, 150, 746, 189, 419, 418, 726, 718, 724, 722 e 721 (escluse) del foglio di mappa VII, fino a incrociare, percorrendola la «Strada comunale Castellammare Scopello» lungo il confine sud-ovest delle particelle 169, 1, 788, 783, 784, e sud-est delle particelle 784 e 19 e, includendo le particelle 33 e 360 per i confini nord e sud, si procede verso nord-est lungo le seguenti particelle 359, 122, 120, 32 e 478 lungo il loro confine sud-est e verso le particelle 34 e 263 lungo il loro confine ovest. Si procede in direzione est fino al ponte di attraversamento della foce del fiume Guidaloca, lungo il confine sud della particella 472 e della particella demaniale, adibita attualmente a parcheggio del foglio di mappa VIII, per proseguire lungo i confini sud delle particelle 368, 367, 1 e il confine sud-est della particella 360 del foglio di mappa IX e, in direzione sud, lungo il margine della «Strada Comunale Scopello Castellammare», oggi strada S.P. 63 San Vito Lo Capo Scopello, per il confine ovest delle particelle 457, 273, 224, 478, 248, 249, 52, 516, 524, 86, 407, 125, 152, 153, 257, 265, 161, 167, 175, 238, 239, 179, 180, 186, 187, 189, 196, 197, 198, 286, 206, 556, 517, 518, 541 e 546 di contrada Ciauli. Si prosegue in direzione est per la «Regia Trazzera Trapani Castellammare via mare», lungo il confine sud della particella 6 del foglio di mappa XX ed ancora, in direzione sud-est, lungo la stessa per contrada Le Macchie, fino all'innesto con la strada statale 187. Si prosegue lungo quest'ultima, in direzione est, per il confine sud delle particelle 6, 231, 353, 232, 236, 237, 239, 240, 246, 247, 249, e nuovamente 6, procedendo fino ad incontrare il Vallone San Giuseppe e proseguendo lungo lo stesso fino al suo sbocco a mare, si definisce la chiusura del vincolo;

Considerato che l'area in questione, ricadente nel comune di Castellammare del Golfo, rappresenta un complesso di eccezionale valore, in cui le componenti e gli elementi naturali (geomorfologi e biologici), e antropici (beni storico-culturali) si compongono a formare unità paesistiche di notevoli qualità ambientali, culturali ed estetico-percettive, che rendono i luoghi fonte di particolari suggestioni per il fruitore. In essi memorie antiche e natura conferiscono al paesaggio carattere di rarità e pregio come, peraltro, messo in evidenza nelle analisi e nelle sintesi del Piano territoriale paesistico, Ambito 1, elaborato dalla Soprintendenza di Trapani;

Considerato che il paesaggio costiero di eccezionale rilevanza paesaggistica è caratterizzato dal litorale roccioso, vario ed articolato con punte (Pirale, Gran Marinero, Puntazza, Pispisa, Capreria, Leone), cale (Bianca, Bruca, Mazzo di Sciacca) e insenature (Guidaloca), scogli e faraglioni (Scopello), falesie e versanti scoscesi o con pendenze più dolci. Il fiume Guidaloca che sfocia nell'omonima insenatura con una spiaggia ciottolosa chiusa dai promontori rocciosi, interrompe la continuità dei versanti.

Questo paesaggio mantiene ancora caratteri di forte naturalità testimoniati dall'esistenza della formazione del trottoir a vermeti di *Lithophyllum tortuosum* (Cala Bianca), dalla presenza diffusa della vegetazione alofita della costa rocciosa, caratterizzata da specie endemiche del genere *Limonium Flagellare*, vegetazione di tipo naturale, altamente specializzata a vivere in condizioni di elevata salinità, dalla singolarità geomorfologica e serie geologica di interesse scientifico (Marne biogenetiche) di Punta Cala Bianca, popolate da garighe a palma nana, lentisco, carrubo e praterie ad ampelodesma ed orchidacee, e dalla singolarità dei faraglioni di Scopello (dolomie stromatolitiche e calcari dolomitici a Megalodon) ricoperti da arbusti xerofitici, che per la loro singolarità litologica, morfogenetica e naturalistica, rivestono valore di unicità paesistico-ambientale.

Sempre nella fascia costiera sono molto frequenti cespi di palma nana (*Chamaerox humilis*) specie dominante, alla quale si associano spesso altri elementi della macchia mediterranea quali *Pistacea lentiscus, Euphorbia dendroides, Olea Europea var. sylvestris, Prasium majus, Teucrium fruticans, ecc.*

Si tratta di una comunità vegetale climatica di tipo zonale, endemica della Sicilia occidentale, che costituisce un particolare aspetto di macchia bassa molto ben rappresentato sulle rocce calcaree di tutto il tratto di litorale.

Il paesaggio terrestre è intensamente relazionato al sistema ecologico marino sui cui fondali sono presenti sorgenti di acqua dolce, che accrescono la produttività biologica con la formazione di coralli, gorgonie e madrepore, mentre sui fondali con facies sciafile e poriferi sono presenti colonie di idrozoi e briozoi (Scopello).

Il mare con i suoi colori, la grande dimensione e le prospettive aperte, gli scorci e i dettagli fruibili dai diversi punti di osservazioni posti sulla costa o sulle sommità dei versanti è il protagonista di questo paesaggio, che ha plasmato con la sua azione nel tempo geologico e che l'uomo ha utilizzato nel tempo storico, costruendo torri, castelli, tonnare, insediamenti. Percorrendo i luoghi che si affacciano sul tratto costiero interessato dal vincolo, si gode dea percezione di un paesaggio ricco di spettacoli naturali ed antropici.

Procedendo in direzione nord-ovest lungo la statale 187, antica Regia Trazzera, si risale il promontorio calcareo del Pirale, caratterizzato da vegetazione a garighe, praterie mediterranee da cui si gode il suggestivo panorama marino dell'ampio Golfo di Castellammare fino all'estrema Punta Raisi; nelle giornate di particolare visibilità, emerge all'orizzonte l'isola di Ustica. Attraversando le piane di Castellazzo e della Conza, che degradano verso il litorale, lungo la S.P. 63, si apre l'insenatura di Guidaloca incontrando le aree a coltivi di c.da Ciavoli. interessate da insediamenti sparsi nel territorio, molti dei quali rappresentativi della ruralità dei luoghi.

La suggestione derivante dalla percezione della cala di Guidaloca è notevole: la compresenza dei vari elementi, naturali e antropici, quali la foce del fiume Guidaloca, la cala a ciottoli, il promontorio della Puntazza, ove si erge l'eccezionale testimonianza dell'antica Torre di Guidaloca, contribuisce ad incrementare la valenza paesaggistica del sito.

Proseguendo lungo la S.P. 63, si attraversa l'ampio pianoro di Piano Vignazzi, esteso terrazzo marino creato dall'azione di abrasione del moto ondoso su un antico fondale risalente al Quaternario. La profonda percezione del paesaggio a coltivi e seminativi accompagna il percorso sino alla località di Piano Levriere, a cui si giunge risalendo la tortuosa viabilità e ammirando il costone roccioso con pareti a strapiombo ed aspetti di gariga, macchia a palma nana, lentisco e carrubo.

Di eccezionale rilevanza è l'ampio panorama godibile percorrendo Piano Levriere: la struttura geomorfologica di Piano Vignazzi, coronata a sud-ovest dal sistema roccioso di P.zo Perania; il paesaggio costiero degradante verso il mare, in cui si scorgono scogli emergenti dalla particolare forma (Sc.o Fungia) e ove vi insiste l'area di interesse archeologico di cala Alberelli, insediamento del periodo ellenistico-romano.

Si perviene cosi all'antico borgo medioevale di Scopello, con il baglio, le vie lastricate da basole di calcari informi e le semplici architetture della tradizione rurale, posto su di una rupe scoscesa con rocce affioranti, ricca di vegetazione a garighe e macchia, il cui contesto conserva ancora parte del suo antico fascino.

Emergono, numerosi ed eccezionali, gli elementi di valore storico-culturale ed ambientale, quali Torre Bennisti che sovrasta, dalla sua panoramica posizione, l'intero territorio costiero e l'insediamento dell'antica tonnara di Scopello, inserita in un suggestivo paesaggio naturale, ove fanno da protagonisti i fondali marini con *facies sciafile* e *poriferi*, con colonie e *idrozei* e *briozoi*, le emergenze geomorfologiche dei faraglioni, ricoperti da arbusti xerofitici, e le vicine torri di avvistamento, testimonianza dell'antica funzione di difesa della costa. Tali elementi si fondono producendo un paesaggio ricco di elementi emozionali.

La suggestione particolare dei luoghi, in cui si intrecciano memorie antiche e paesaggio naturale, permane tutt'oggi ed è, anzi, arricchita dalla consapevolezza di ritrovarsi partecipi di uno spettacolo di assoluta unicità.

In passato, le pressioni antropiche legate alla fruizione del mare e la mancata attenzione alle valenze paesaggistiche ed ambientali ha dato luogo in aree delimitate (p.es. Cala Mazzo di Sciacca, in prossimità con la Riserva naturale orientata dello Zingaro) ad aggregati edilizi che si pongono quali elementi dissonanti rispetto alla qualità del sito.

Ritenuto pertanto che questo considerevole patrimonio di interesse naturale geomorfologico, biologico e storico-culturale rischia di essere compromesso in considerazione delle crescenti proposte ed iniziative di tipo turistico-ricettivo, concentrate nell'area costiera del comune di Castellammare del Golfo;

Rilevato che le misure di salvaguardia ad oggi vigenti concretatesi nel vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/1939, imposto nell'area in questione con il D.A. n. 729 del 21 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 23 giugno 1979, appaiono inadeguate alla eccezionale valenza paesistico-ambientale del sito, non essendo supportate da una visione complessiva delle dinamiche e delle interrelazioni che la Pianificazione paesistica, in corso di formazione-approvazione, contiene, le quali sono ben evidenziate nelle analisi conoscitive propedeutiche al Piano paesistico, le cui risultanze sinteticamente sono riportate nelle schede dei paesaggi locali n. 5 (Lo Zingaro), n. 6 (Bacino Fiume Guidaloca) e n. 7 (Castellammare del Golfo) del Piano territoriale paesistico dell'Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese;

Ritenuto che, per quanto sopra espresso, occorre, così come richiesto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con le note prot. n. 9440 del 27 ottobre 2003 e n. 10323 del 20 novembre 2003, porre rimedio al grave rischio di interventi indiscriminati idonei ad alterare i connotati salienti delle località costiere Pirale, Guidaloca, Scopello, Mazzo di Sciacca ricadenti nel comune di Castellammare del Golfo, che vanno salvaguardati, inibendo eventuali attività che possano modificare l'aspetto dei luoghi di singolare pubblico interesse paesaggistico, mediante la dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra descritto è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del Piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 149 del testo unico n. 490/99 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione del Piano territoriale paesistico - Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese e comunque non oltre il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico - Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese e comunque non oltre il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore delle località costiere Pirale, Guidaloca, Scopello, Mazzo di Sciacca, ricadenti nel territorio comunale di Castellammare del Golfo, come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie sub. «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I», «L», allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente alle planimetrie, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Castellammare del Golfo, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del cdmune di Castellammare del Golfo, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Castellammare del Golfo.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 26 novembre 2003

Il dirigente del servizio: FAVARA

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, ed in particolare l'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanza del 24 giugno 2003, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 19 giugno 2003;

Vista la deliberazione del senato accademico di data 27 ottobre 2003, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione, adunanza del 27 giugno 2003, è stata approvata la modificazione dell'art. 38, comma 1 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, relativo alle modifiche allo statuto;

Vista la nota rettorale del 10 novembre 2003, protocollo n. 36938, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca - MIUR delle deliberazioni del senato accademico del 27 ottobre 2003 e del consiglio di amministrazione del 27 giugno 2003 di approvazione della succitata modifica;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca - MIUR con nota dd. 1º dicembre 2003, prot. n. 4271, non ha espresso alcun rilievo in merito alla succitata modificazione;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

1. È approvata la modifica all'art. 38, comma 1, dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue:

«Art. 38, comma 1 *(Modifiche allo statuto)*. — 1. Lo Statuto può essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi:

il rettore;

il senato accademico;

il consiglio di amministrazione;

il consiglio delle strutture scientifiche;

il consiglio degli studenti;

almeno tre consigli di facoltà;

almeno dieci consigli di dipartimento.

2. L'iniziativa per una modifica dello statuto può essere assunta anche da un numero di membri del personale tecnico-amministrativo di ruolo non inferiore a cento.

3. Le proposte di modifica vanno presentate al rettore, il quale verificatane l'ammissibilità, ne da comunicazione mediante affissione all'albo di Ateneo e cura l'acquisizione dei pareri previsti dal comma 4.

4. Le modifiche allo statuto sono approvate dal senato accademico col voto favorevole di due terzi degli aventi diritti al voto, sentito il parere del consiglio degli studenti e del consiglio delle strutture scientifiche e su parere conforme del consiglio di amministrazione.

5. Non sono ammissibili proposte di modifica che riproducono proposte per le quali la procedura di cui al comma 4 è stata esperita con esito negativo da meno di due anni.».

2. La summenzionata modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

3. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'istruzione, università e ricerca - MIUR per conoscenza.

Trieste, 18 dicembre 2003

Il rettore: ROMEO

04A00010

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), **coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale, *riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato*. Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, *è individuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.*

2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi *di cui al comma 1*, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale *di cui al comma 1*, ivi incluse le procedure espropriative, *sono utilizzate* le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.

4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attività di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.

4-bis la validazione del sito è effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei Ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).

Riferimenti normativi:

— Il comma 3, dell'art. 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1995, n. 136 (supplemento ordinario) è il seguente:

«3. Inoltre, si intende per:

a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;

b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;

c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*;

d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;

e) pratica: attività umana che e suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-*bis*. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;

f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3 10^{15} Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;

g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;

h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera *g)* al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;

i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radiattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione;

l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

m) sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono 1 kg-l

quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

1 rem = 10^{-2} Sv

1 Sv = 100 rem [9/b];

n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli;

o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto:

p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalle sorgente naturale di radiazioni;

q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;

r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;

s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;

t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;

u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;

v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;

z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione».

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2001, n. 299 (Supplemento ordinario).

— Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2002, n. 199 (supplemento ordinario).

Art. 2.

Attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale *di cui all'articolo 1, comma 1*, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:

a) (lettera soppressa);

b) (lettera soppressa);

c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;

d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;

e) alle procedure espropriative;

f) all'approvazione dei progetti;

g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale *di cui all'articolo 1, comma 1. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresì, fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime entro cen-*

toventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Riferimenti normativi:

— L'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1997, n. 119, è il seguente:

«Art. 13 *(Commissari straordinari e interventi sostitutivi)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali so Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

4-*ter*. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

4-*quater*. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-*bis*. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati pe le opere di cui al predetto comma 1».

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443, è riportata nelle note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è riportato nelle note all'art. 1.

— Il capo VII del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 denominato «impianti», comprende gli articoli dal 36 al 58.

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è riportato nelle note all'art. 1.

Art. 3.

Allocazione dei rifiuti radioattivi

1. Nel Deposito nazionale *di cui all'articolo 1, comma 1,* sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. *Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento*

ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

1-bis. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo.*

1-ter. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento.*

Art. 4.

Misure compensative e informazione

1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.

1-bis. *L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia.*

2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Art. 5.

Disposizioni di carattere finanziario

1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A00151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2592
Yen giapponese	134,72
Corona danese	7,4452
Lira Sterlina	0,70545
Corona svedese	9,0500
Franco svizzero	1,5615
Corona islandese	89,36
Corona norvegese	8,3935
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,58637
Corona ceca	32,398
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,93
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6715
Lira maltese	0,4316
Zloty polacco	4,7029
Leu romeno	41122
Tallero sloveno	236,8500
Corona slovacca	41,145
Lira turca	1760013
Dollaro australiano	1,6683
Dollaro canadese	1,6280
Dollaro di Hong Kong	9,7769
Dollaro neozelandese	1,9184
Dollaro di Singapore	2,1427
Won sudcoreano	1504,81
Rand sudafricano	8,4395

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00175

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Interpretazione autentica dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, in relazione agli articoli 8 e 16 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro nonché in relazione agli articoli 4 e 17, comma 2, lettera *c)* del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1º aprile 1999.

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato).

Organizzazioni sindacali	*Confederazioni sindacali*
CGIL-fp/Enti locali (firmato)	CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL/FPL (firmato)	UIL (firmato)
Coordinamento sindacale autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)	CISAL (firmato)
Federazione Nazionale Enti Locali (Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi, Consal-Fedenadel, Sal, Quadril, Sinpa, Ospol)	UGL (firmato)
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti Locali - Camere di commercio-polizia municipale (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)	CONFSAL (firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL.

CCNL di interpretazione autentica dell'art. 9 comma 3 del CCNL del 31 marzo 1999 del Comparto Regioni e Autonomie Locali in relazione agli articoli 8 e 16 dello stesso CCNL nonché in relazione agli articoli 4 e 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 1º aprile 1999.

Premesso che il Tribunale Ordinario di Torino - sez. lavoro - in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 6044/00+8889/00, tra Grasso Angelo e il Comune di Torino, nella seduta del 24 febbraio 2001 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale le seguenti due questioni:

a) prima questione, riguardante l'interpretazione dell'art. 9, comma 3, del CCNL del 31 marzo 1999 in relazione all'art. 21, comma 7 del Contratto Integrativo Aziendale del 3 aprile 2000 del Comune di Torino: «se l'ipotesi di revoca dell'incarico di posizione organizzativa in conseguenza di specifico accertamento di risultati

negativi prevista dall'art. 9 del contratto nazionale, ricomprenda in se l'ipotesi di revoca a seguito di motivata relazione di merito su comportamenti prevista all'art. 21 del contratto integrativo.»;

b) seconda questione, riguardante l'interpretazione dell'art. 9 del CCNL 31 marzo 1999 in relazione agli articoli 8 e 16 dello stesso contratto e agli articoli 4 e 17, comma 2, lettera *c)* del CCNL 1° aprile 1999: «se alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sia o meno consentito introdurre ipotesi di revoca degli incarichi di posizione organizzative ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 9 del contratto nazionale».

Rilevato che le ipotesi per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa prima della scadenza sono chiaramente indicate nell'art. 9, comma 3, del CCNL del 31 marzo 1999 e possono essere così riassunte: *a)* intervenuti mutamenti organizzativi; *b)* specifico accertamento di risultati negativi. Il successivo comma 4 del succitato art. 9 precisa che «i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'Ente».

Che il successivo art. 16, comma 2, lettera *c)* del ripetuto CCNL del 31 marzo 1999 ricomprende nelle materie di concertazione espressamente la definizione, tra l'altro, dei criteri generali per la disciplina del «conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica».

Preso atto che la disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa è soggetta a concertazione, secondo le previsioni dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31 marzo 1999.

Che con riferimento allo specifico quesito indicato nella lettera *a)*, nella particolare fattispecie in esame non viene in considerazione un dubbio interpretativo sui contenuti e sulla effettiva portata di una clausola contrattuale nazionale e cioè dell'art. 9 del CCNL del 31 marzo 1999 in materia di revoca dell'incarico, ma piuttosto un diverso problema giuridico di valutazione della sussistenza di un corretto rapporto tra fonti contrattuali di diverso livello.

Ritenuto che, non rientri nelle prerogative delle parti negoziali di livello nazionale di valutare l'esistenza di un eventuale contrasto tra il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello decentrato integrativo, né di dichiararlo o di farlo dichiarare, anche in vista della prevista sanzione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

Che per quanto riguarda la seconda questione di cui alla lettera *b)*, essendo da escludere la competenza della contrattazione decentrata integrativa ad introdurre ipotesi ulteriori di revoca rispetto a quelli fissati dal contratto nazionale.

Che conseguentemente alle indicazioni del punto precedente appare non rilevante la prima questione indicata nella lettera *a)* sulla riconducibilità della «motivata relazione di merito» sui comportamenti alla ipotesi di «accertamenti di risultati negativi».

Tutto quanto sopra valutato le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 9 del CCNL del 31 marzo 1999 del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nel testo che segue:

Art. 1.

1) È pienamente confermata la disciplina della revoca degli incarichi per le posizioni organizzative contenuta nell'art. 9, commi 3 e 4, del CCNL del 31 marzo 1999.

2) È altresì confermata la disciplina delle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, contenuta negli articoli 16 del CCNL del 31 marzo 1999 e 4 del CCNL del 1° aprile 1999, e di quelle oggetto di concertazione, contenuta negli articoli 8 del CCNL del 1° aprile 1999 e 16, comma 2, del CCNL del 31 marzo 1999.

04A00030

Interpretazione autentica dell'art. 7, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, in relazione all'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000.

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato).

Organizzazioni sindacali	*Confederazioni sindacali*
CGIL-fp/Enti locali (firmato)	CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL/FPL (firmato)	UIL (firmato)
Coordinamento sindacale autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)	CISAL (firmato)
Federazione Nazionale Enti Locali (Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi, Consal-Fedenadel, Sal, Quadril, Sinpa, Ospol)	UGL (firmato)
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti Locali - Camere di commercio-polizia municipale (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)	CONFSAL (firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL.

CCNL di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 5, del CCNL 31 marzo 1999, in relazione all'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000

Premesso che il Tribunale ordinario di Pesaro - Sezione Lavoro - in relazione alla causa n. 582/2001, tra Moricoli Carlo ed il comune di Fano, più altre aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpetazione dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 ed in particolare appurare se:

1. in base a tale clausola contrattuale, ed ai fini della sua applicazione, occorre procedere ad un automatico passaggio di categoria del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali (e inquadrato quindi nella categoria C a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione) nella categoria D;

2. il profilo professionale ex art. 29 dello stesso CCNL del 14 settembre 2000 risulti simile alle declaratorie della 7ª qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983;

Con riferimento al punto 1.:

Rilevato che la disciplina dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 («...gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.») era rivolta a sollecitare le iniziative degli enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione del personale previste dai contratti collettivi in riferimento, ad esempio, allo

sviluppo economico orizzontale, alle progressioni verticali nel rispetto dell'art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999, ed eventuali incentivi di produttività e di risultato;

Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, già alla data di sottoscrizione del CCNL del 31 marzo 1999, essere interpretata nel senso di consentire un automatico e generalizzato passaggio alla categoria D del personale dell'area della vigilanza con compiti di coordinamento e controllo (ex sesta qualifica funzionale in bese al precedente ordinamento del personale), che era stato inquadrato nella categoria C del nuovo sistema di classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso CCNL del 31 marzo 1999;

Tenuto conto che una disposizione contrattuale in tal senso si sarebbe posta anche in contrasto con le previsioni dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 (ex art. 56 del D.Lgs.n.29/1993) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilità di reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando l'acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o selettive o a forme di sviluppo professionale;

Considerato che, a conferma dell'esclusione del reinquadramento automatico, è successivamente intervenuto l'art. 24, comma 2, lett. *e)* del CCNL del 1º aprile 1999 che ha demandato ad una successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del personale dell'area di vigilanza di cui si tratta;

Considerato che, in attuazione, di tale rinvio dell'art. 24, comma 2, lett. *e)* del CCNL del 1º aprile 1999, l'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, ai fini dell'inquadramento del personale dell'area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987 ovvero anche successivamente a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, ha dettato una specifica disciplina, individuando: i soggetti destinatari delle sue previsioni; i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi; le condizioni e limiti nonché le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e 6, e le modalità (anche temporali) per l'inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del suddetto personale;

Che tale disciplina non prevede quindi ogni forma di automatico reinquadramento nella categoria superiore;

Con riferimento al punto 2:

considerato che non spetta al contratto collettivo nazionale di lavoro stabilire le equivalenze tra i nuovi profili e quelli propri del precedente ordinamento del personale, salvo quanto già espressamente previsto nella tabella C ai fini dell'inserimento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione;

evidenziato che il profilo dello specialista di vigilanza di cui all'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000 risulta correttamente collocato nella categoria D;

tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 nel testo che segue:

Art. 1.

1. L'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999, non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali.

2. L'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999, deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito della entrata in vigore della disciplina dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000.

04A00031

Interpretazione autentica dell'art. 7, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato).

Organizzazioni sindacali —	*Confederazioni sindacali* —
CGIL-fp/Enti locali (firmato)	CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL/FPL (firmato)	UIL (firmato)
Coordinamento sindacale autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)	CISAL (firmato)
Federazione Nazionale Enti Locali (Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi, Consal-Fedenadel, Sal, Quadril, Sinpa, Ospol)	UGL (firmato)
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti Locali - Camere di commercio - Polizia municipale (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)	CONFSAL (firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL.

CCNL di interpretazione autentica dell'art. 7 comma 5, del CCNL 31 marzo 1999

Premesso che il Tribunale ordinario di Trapani - Sezione Lavoro - ha richiesto all'ARAN l'attivazione della procedura di interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 165/2001, a seguito del ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 317/200. Il giudice, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere, in via pregiudiziale, la questione concernente l'interpretazione dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 con particolare riferimento alla portata applicativa della espressione «adeguata valorizzazione» cui dovevano provvedere gli Enti. In particolare il Giudice chiede alle parti contrattuali nazionali di chiarire se «l'adeguata valorizzazione consisteva:

1. fin dal 1º aprile 1999 nell'inquadramento nella categoria D;

2. nella cd. progressione orizzontale (ed in questo caso come poteva attuarsi la progressione; in particolare con l'inquadramento nella posizione C3 o in quella C4);

3. se si trattasse di norma programmatica rispetto alla quale la coda contrattuale del 14 settembre 2000 costituisce attuazione non retroattiva;

4. infine, se si trattava di facoltà discrezionale della P.A. liberamente esplicabile nell'uno o nell'altro senso.

Rilevato che la disciplina dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 («... gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.») era rivolta, come norma programmatica, a sollecitare le iniziative degli enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione del personale previste dai contratti collettivi in riferimento; tali iniziative potevano, naturalmente, ricomprendere sia le

progressioni verticali secondo la disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999, sia eventuali compensi di produttività e di risultato o di incentivazione delle responsabilità rivestite secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999;

La progressione orizzontale nella categoria C poteva essere praticata dall'Ente con le regole definite in sede decentrata e valide per tutti i lavoratori della medesima categoria, secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999;

Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, già alla data di sottoscrizione del CCNL del 31 marzo 1999, essere interpretata nel senso di consentire un automatico e generalizzato passaggio alla categoria D del personale dell'area della vigilanza con compiti di coordinamento e controllo (ex sesta qualifica funzionale in base al precedente ordinamento del personale), che era stato inquadrato nella categoria C del nuovo sistema di classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso CCNL del 31 marzo 1999;

Tenuto conto che una disposizione contrattuale in tal senso si sarebbe posta anche in contrasto con le previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (ex art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilità di reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando l'acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o selettive o a forme di sviluppo professionale;

Considerato che, a conferma dell'esclusione del reinquadramento automatico, è successivamente intervenuto l'art. 24, comma 2, lettera *e)* del CCNL del 1° aprile 1999 che ha demandato ad una successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del personale dell'area di vigilanza di cui si tratta;

Considerato che, in attuazione, di tale rinvio dell'art. 24, comma 2, lettera *e)* del CCNL del 1° aprile 1999, l'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, ai fini dell'inquadramento del personale dell'area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 268/1987 ovvero anche successivamente a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, ha dettato una specifica disciplina, individuando: i soggetti destinatari delle sue previsioni; i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi; le condizioni e limiti nonché le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e 6, e le modalità (anche temporali) per l'inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del suddetto personale;

Che tale disciplina esclude quindi ogni forma di automatico reinquadramento nella categoria superiore e trova applicazione per il periodo successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 14 settembre 2000, senza efficacia retroattiva;

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 nel testo che segue:

Art. 1.

1. La norma programmatica contenuta nell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999, non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali.

2. Lo stesso art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999 poteva consentire iniziative degli Enti per la applicazione della disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999 e dell'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999 con riferimento, rispettivamente, alle progressioni verticali e alle incentivazioni per particolari responsabilità.

3. L'art. 7, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999, deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito della entrata in vigore della disciplina dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, che ne costituisce attuazione non retroattiva.

04A00032

Interpretazione autentica dell'art. 26 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 ottobre 2001

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato).

Organizzazioni sindacali	*Confederazioni sindacali*
CGIL-fp/Enti locali (firmato)	CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL/FPL (firmato)	UIL (firmato)
	CONFSAL (firmato)

Organizzazioni sindacali	*Confederazioni sindacali*
Coordinamento sindacale autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)	CISAL (firmato)
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti Locali - Camere di commercio - Polizia municipale (Fenal, Snalcc, Sulpm)	

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL.

CCNL di interpretazione autentica dell'art. 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001

Premesso che il Tribunale ordinario di Savona - Sezione lavoro - ha richiesto all'ARAN, con diverse decisioni di analogo contenuto, in relazione a cause di lavoro promosse da dipendenti di Enti locali, l'attivazione della procedura di interpretazi one autentica, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 165/2001. Il Giudice ha ritenuto che per poter definire le controversie in atto è necessario risolvere, in via pregiudizale, l'interpretazione esatta da dare agli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001, in relazione alle richieste dei ricorrenti rivolte ad ottenere la conservazione della maggiore retribuzione dagli stessi goduta al momento del passaggio dall'Ente Ferrovie dello Stato alle dipendenze del comune interessato, a titolo di assegno ad personam qualificabile come «retribuzione individuale di anzianità».

Rilevato che dagli atti dei diversi ricorsi emerge con chiarezza che il personale ricorrente, già inquadrato nel ruolo dell'Ente Ferrovie dello Stato, è stato trasferito alle dipendenze degli Enti locali in attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, art. 4, comma 2, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325.

Che la richiesta dei lavoratori si concretizza nella rivendicazione della non riassorbibilità del trattamento di miglior favore acquisito nell'Ente di provenienza alla data dell'effettivo inquadramento presso l'Ente di destinazione (1° gennaio 1993) come assegno personale non riassorbibile, rivendicando a tal fine l'applicazione della disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001, che consentirebbe la qualificazione di tale assegno come «retribuzione individuale di anzianità» (art. 28, comma 4).

Considerato che la disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL, per espressa previsione contrattuale, trova applicazione esclusivamente «nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell'ANAS» trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997.

Che, conseguentemente, le relative clausole contrattuali non possono essere estese ad altre casistiche di trasferimento verificatesi in tempi precedenti, non essendo in alcun modo prevista una loro applicazione retroattiva.

Ritenuto di dover evidenziare che il trasferimento del personale delle Ferrovie dello Stato agli Enti locali ha trovato una specifica disciplina e tutela nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 325/1988, i cui indirizzi applicativi sono stati formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, anche con recenti pareri (v. nota prot. 2866/7 del 3 luglio 2001), ha affermato la non riassorbibilità dell'assegno *ad personam* attribuito al personale al momento dell'inquadramento.

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001 nel testo che segue:

Punto 1: la disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5 ottobre 2001 trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell'ANAS trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997 e dei relativi decreti attuativi.

Punto 2: la disciplina di cui al punto 1 non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali, ivi compresi quelli con provenienza dall'Ente Ferrovie dello Stato, che restano regolamentati e tutelati dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1998 e secondo gli indirizzi applicativi formulati dal Dipartimento della funzione pubblica.

04A00033

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Autorizzazione alla società generale delle Acque minerali a r.l., in Pratella, alla produzione e vendita dell'acqua minerale naturale «Lete», «Prata» e «Ielo» mediante l'utilizzo di nuovi polimeri.

Con decreto dirigenziale n. 1832/A.G.C. 12 dell'11 dicembre 2003, la società generale delle Acque minerali a r.l. è stata autorizzata alla produzione e vendita dell'acqua minerale naturale «Lete», «Prata» e «Ielo» mediante l'utilizzo di nuovi polimeri.

04A00009

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ENNA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna, ai sensi dell'art. 8 - terzo comma - della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato il segretario generale reggente dott. Pietro Ilacqua conservatore del registro delle imprese a decorrere dal 1° dicembre 2003 e sino al momento in cui lo stesso ricoprirà l'incarico di segretario generale reggente di questo Ente, in sostituzione del dott. Sebastiano Drago.

04A00035

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

all'art. 8, a pag. 9, seconda colonna, nella rubrica, dove è scritto: «Comitato centrale e comitati regionali e *provinciale* per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi», leggasi: «Comitato centrale e comitati regionali e *provinciali* per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi»;

all'art. 21, a pag. 11, prima colonna, dove è scritto: «1. *Preso atto* delle operazioni di riassetto ...», leggasi: «1. *Tenuto conto* delle operazioni di riassetto ...».

04A00174

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401006/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.